



COMUNE DI QUASSOLO

Città Metropolitana di Torino

P.zza Municipio, 1-- C.A.P. 10010 C.F. n. 02156820017 Tel. 0125 / 750.150 Fax. 0125 / 750.965
mail quassolo@ruparpiemonte.it PEC: quassolo@postemailcertificata.it

ORDINANZA n. 7

del 29/07/2019

OGGETTO:	DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE O MATERIALI SIMILARI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE E FESTEGGIAMENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
-----------------	---

IL SINDACO

Premesso che, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n. 125 " legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2001 le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritendendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

Considerato che nei giorni 20-21-22 settembre 2019 si svolgerà la " 15° Sagra del Porcino";

Atteso che per tale evento si prevede l'affluenza di numeroso pubblico sul territorio;

Rilevato che:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande di vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti;

Ritenuto opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e/o lattine o materiali similari;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. 05/08/2008 incolumità pubblica e sicurezza urbana

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

nel centro cittadino, nei pressi delle aree di svolgimento della manifestazione:

- **È vietata** la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro;
- **È consentita** la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori di plastica o carta dove le bevande devono essere versate da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- **È consentita** la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all'interno del locale con esclusione delle aree di pertinenza esterne;
- **È vietato**, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere e di lattine di alluminio.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrativa previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00

Il Sindaco
firmato digitalmente
Agostino BLANC